

## IN DIRITTO

### Cap. 2°: I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

#### **1. La valutazione delle prove dichiarative da parte della Corte di primo grado.**

Si deve innanzitutto evidenziare come la Corte d'Assise di Brescia abbia anteposto alla valutazione delle prove acquisite nel corso del dibattimento, una premessa di natura processuale diretta a circoscrivere l'ambito di utilizzazione del voluminoso materiale dichiarativo costituito dalle numerose esternazioni rese dal Tramonte nel corso delle indagini preliminari, in dibattimento e avanti la Corte d'Assise di Milano.

Ad onta del lungo tempo trascorso dagli inquirenti per individuare riscontri a tali propalazioni, il narrato del Tramonte, in considerazione dei limiti entro i quali i consensi della parti erano stati espressi, sarebbe poi stato utilizzabile secondo il seguente essenziale schema.

*Contro gli imputati Maggi, Zorzi, Rauti e Delfino:*

- dichiarazioni *de relato* rese dal teste Fulvio Felli, in relazione a quanto raccontatogli da Tramonte;
- dichiarazioni rese da Tramonte in dibattimento.

*Contro gli imputati Maggi, Zorzi e Rauti anche:*

- dichiarazioni rese da Tramonte nel processo di Milano relativo alla strage di piazza Fontana.

*Contro l'imputato Tramonte Maurizio:*

- dichiarazioni *de relato* rese dal teste Fulvio Felli, in relazione a quanto raccontatogli da Tramonte;
- dichiarazioni rese da Tramonte nel corso delle indagini preliminari;
- dichiarazioni rese da Tramonte in dibattimento.



Nel formulare questa precisazione e nel limitare la valenza probatoria anche per talune parti dei precedenti procedimenti penali in relazione soltanto ad alcuni degli imputati e non per tutti, i primi giudici non hanno mancato di segnalare come l'unitarietà del mezzo di prova fosse stata inevitabilmente frantumata.

Peraltro, in ottemperanza ai principi di garanzia difensiva che assicuravano al cittadino, chiamato a difendersi dall'accusa in ordine ad un determinato reato, la facoltà di difendersi nella sua massima estensione, attribuendogli la possibilità di paralizzare la valenza probatoria di quegli elementi che lo avevano visto assente al momento della loro acquisizione, il processo penale, lungi dal consentire di accertare la verità su un determinato accadimento, sarebbe stato, dunque, finalizzato a stabilire se nei confronti di un determinato soggetto, in base alle regole processuali vigenti all'epoca del procedimento, quell'avvenimento si fosse realizzato e lo avesse visto coinvolto al punto da potersene attribuire la responsabilità.

E questi principi sono stati applicati dal giudice di primo grado anche per le sentenze passate in giudicato, il cui valore, pur riscontrato da altri elementi, non avrebbe potuto essere tale da vanificare la regola del contraddittorio.

Diversamente, le dichiarazioni rese da Carlo Digilio sono state considerate utilizzabili non soltanto laddove erano state rese nel corso dell'incidente probatorio (ad eccezione di quelle contenute in alcuni specifici verbali istruttori assunti dal pubblico ministero in divieto di quanto prescritto dall'art. 430-*bis* c.p.p.), ma, non opponendosi le parti, anche allorquando erano state rese in istruttoria, essendo nel frattempo il medesimo deceduto.

Quanto alla valutazione di merito, i primi giudici hanno avvertito di aver apprezzato la valenza probatoria, nei limiti di cui all'art. 192, terzo comma, c.p.p. (ovvero unitamente agli altri elementi che ne avessero confermato l'attendibilità), di tutte le affermazioni del Digilio e di quelle dichiarazioni del Tramonte utilizzabili nei confronti degli altri imputati.



## **2. I criteri di valutazione delle dichiarazioni dei “collaboranti” da parte della Corte d’Assise d’Appello.**

Premesso che i principali elementi di prova prospettati dalla pubblica accusa a sostegno della configurazione degli addebiti nei confronti degli imputati sono stati desunti dalle dichiarazioni rese dai c.c.d.d. “*collaboranti*” Carlo Digilio e Maurizio Tramonte, appare opportuno formulare alcune brevi precisazioni metodologiche, dirette a stabilire in che misura e con quali criteri di valutazione dette dichiarazioni possano essere legittimamente utilizzate.

La necessità di una tale preliminare puntualizzazione è appositamente sollecitata dal tenore delle doglianze formulate dagli appellanti, nonché dalle argomentazioni svolte dalle difese degli imputati, siccome tutte per larga parte incentrate sul valore da attribuire all’apporto probatorio offerto dai suddetti dichiaranti.

In particolare, deve qui darsi conto dei principali arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, evidenziandosi subito come, ad avviso della Suprema Corte, l’art. 192, terzo e quarto comma, c.p.p. non abbia affatto svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede, riconoscendo invece a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e stabilendo che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura<sup>11</sup>.

Al riguardo, è stato ripetutamente precisato che “*in tema di valutazione della prova, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l’accusato, in presenza di tre requisiti che devono in concreto essere accertati dal giudice di merito e che consistono: a) nell’attendibilità del dichiarante (confidente e accusatore), valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l’accusato, la genesi e i motivi della chiamata di correo; b) nell’attendibilità intrinseca della chiamata di*

---

<sup>11</sup> Cass. Sez. Un. 6 dicembre 1991. Scala: Cass. 22. gennaio 1997, n. 1801; Cass. 4 novembre 2004, n. 46.954.



*correo, desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri dello stesso tenore; c) nell'esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo, per confermare l'attendibilità*"<sup>12</sup>.

In definitiva, traducendo in termini massimamente semplificati le indicazioni precettive fornite in materia dalla Corte di Cassazione, occorre innanzitutto distinguere:

- 1) l'"*attendibilità intrinseca soggettiva*" (che attiene alla fonte della dichiarazione);
- 2) l'"*attendibilità intrinseca oggettiva*" (che attiene al contenuto della dichiarazione);
- 3) l'"*attendibilità estrinseca*" (che attiene ai riscontri esterni).

Il controllo dell'"*attendibilità intrinseca soggettiva*" riguarda le caratteristiche della fonte, vuolsi con riferimento alle capacità psichiche del soggetto dichiarante di apprendere e rappresentare la realtà, vuolsi soprattutto alle possibilità di conoscenza e ai rapporti con i soggetti accusati (anche eventualmente di parentela) che questi dimostra di mantenere o aver mantenuto, nonché all'ambiente entro il quale opera. In proposito, il Supremo Collegio ha pure sottolineato come si debba richiedere una conoscenza "privilegiata" e non relativa a notizie di dominio pubblico<sup>13</sup>.

Entro questa griglia interpretativa, è pure evidente come la dichiarazione del chiamante sia tanto più attendibile, quanto più il medesimo risulti contiguo o intraneo al gruppo delinquenziale del quale faccia parte l'accusato, ovvero, a maggior ragione, al nucleo apicale di tale gruppo.

---

<sup>12</sup> Cass. 18 gennaio 2000 / 20 aprile 2000, n° 4888, Orlando, che ha anche precisato come il riscontro esterno abbia solo la funzione di confermare l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva del dichiarante, per cui gli elementi di prova utilizzati a questo scopo possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione e non è necessario che concernano in modo diretto il *thema probandum*, e tanto meno che consistano in prove autonome della colpevolezza.

<sup>13</sup> Cass. 15 giugno 2000, Madonna.



Rivestono qui importanza il ruolo ricoperto dal chiamante nell'organizzazione delinquenziale, la durata della militanza, la partecipazione in prima persona alle vicende del gruppo (faide, scissioni, alleanze), nonché la conoscenza diretta dei fatti per avervi personalmente partecipato.

Il controllo sull'“attendibilità intrinseca oggettiva” riguarda, invece, principalmente la genuinità e la logica interna del racconto, ovvero la sua coerenza, dovendosi attribuire valore a quelle dichiarazioni che si presentino spontanee e non contraddittorie.

Del pari, appartiene a tale valutazione, oltre che la verifica della “coerenza, precisione e costanza” del narrato (più è circostanziato, analitico, preciso e completo nei particolari, più è attendibile), anche il controllo in ordine alla “verosimiglianza” di esso (verosimiglianza non desumibile in base a riscontri, ma basata su rapporti e frequentazioni con il soggetto accusato, nonché sulle relative esperienze).

Quanto al “disinteresse”, la giurisprudenza non ha mancato di sottolineare come il giudice non possa omettere di prendere in considerazione, soprattutto quando la circostanza è fatta oggetto di deduzioni e osservazioni difensive, la qualità di collaboratore di giustizia del dichiarante il quale, rispetto al semplice chiamante in correità, si viene a trovare nella particolare situazione, meritevole di specifica attenzione, che collega benefici processuali e patrimoniali alla prestazione di un contributo di conoscenza per la ricostruzione dei fatti-reato e l'individuazione dei responsabili.

Pur tuttavia, di per sé non rileva il fatto che il dichiarante miri a fruire di misure premiali in funzione della collaborazione prestata<sup>14</sup>, poiché è la legge che attribuisce valore alle dichiarazioni del chiamante in correità.



---

<sup>14</sup> Cass. 26 novembre 2009, n. 8161; Cass. 6 maggio 1994, Siciliano.

D'altronde, un tale scopo è controbilanciato dall'interesse del chiamante a riferire notizie conformi al vero per il timore di perdere i benefici sperati se si scopra che quelle notizie riferite non siano veritiere.

In tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, il Supremo Collegio ha pure recentemente ribadito che *“il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti perché l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi (in motivazione la Corte ha precisato che la valutazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia va effettuata secondo i criteri generali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare collaboranti per motivi 'pratici', od anche soltanto per usufruire dei benefici di legge, valgano regole più restrittive rispetto a quelle generali)”*<sup>15</sup>.

Può, di regola, assumere incidenza l'accertata mancanza di ragioni di rancore verso il chiamato, ovvero la mancanza di volontà e finalità calunniosa.

Si noti, tuttavia, come, in merito al requisito del *“disinteresse”* la Corte di Cassazione abbia più volte stabilito come esso costituisca *“uno solo dei criteri con i quali si misura la affidabilità della chiamata, di talché, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla”*<sup>16</sup>.

In definitiva, la presenza di un *“interesse”* del chiamante comporta, non già l'immediata inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, ma l'obbligo da parte del Giudice di una maggiore cautela, onde accertare: *“da un lato, se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dalla esperienza e dalla logica”*<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Cass. 8 ottobre 2010, n. 39.241.

<sup>16</sup> Cass. 7 maggio 1997 /25 luglio 1997, n° 7322. Barba.

<sup>17</sup> Cass. 7 maggio 1997 /25 luglio 1997, n° 7322. Barba, cit.



Con riferimento alla “*spontaneità*”, si deve pure aggiungere come le dichiarazioni debbano essere indipendenti, non debbano cioè derivare da domande suggestive formulate al chiamante durante le indagini e in dibattimento, da costrizioni, da pregresse intese fraudolente con altri coimputati o comunque da condizionamenti che potrebbero inficiarne il valore.

Appare opportuno qui puntualizzare come in ordine alla caratteristica della “*immediatezza*” della dichiarazione, questa riguardi soprattutto il rapporto temporale tra fatto raccontato e soggetto accusato, nel senso che il chiamante-collaborante non debba riferire fatti e, dopo molto tempo, accusare, senza valida giustificazione, di tali fatti una determinata persona. Se invece la successiva aggiunta riguardi alcuni “particolari” del racconto, occorre verificare se vi siano ragioni per tali progressivi arricchimenti.

Premesso che peculiare apprezzamento debba essere attribuito alla “costanza” con la quale il racconto sia stato riferito (ovvero alla reiterazione della dichiarazione), è pure da segnalare come sovente l’aggiungere ulteriori dettagli alla vicenda narrata derivi dalla maturazione “progressiva” della collaborazione, e dunque non costituisca da solo motivo di inattendibilità oggettiva della chiamata, sempre che si ravvisi sostanziale concordanza tra dichiarazioni rese in tempi diversi.

La Corte di Cassazione ha pure, in passato, ritenuto che all’esame dei “*riscontri esterni*” non si potrebbe procedere, qualora persistano dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni<sup>18</sup>.

Tuttavia, alla luce dei successivi orientamenti assunti dalla giurisprudenza di legittimità, questo criterio interpretativo deve essere rielaborato in senso meno restrittivo, precludendosi la disamina dei riscontri esterni soltanto nei casi limite, laddove il dichiarante abbia manifestato sintomi di assoluta inaffidabilità.

---

<sup>18</sup> Cass. 18 gennaio 2000 / 20 aprile 2000, n. 4888, Orlando, cit.

Invero, è stato precisato che *“in tema di chiamata in correità, devono essere unitariamente considerate la credibilità soggettiva del dichiarante e la attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, occorre vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato”*<sup>19</sup>.

La necessità di procedere ad una verifica dei riscontri esterni, anche quando la credibilità del collaborante risulti, sotto il profilo soggettivo e intrinseco, già compromessa (beninteso non totalmente) appare pure giustificata dalle interferenze che tali riscontri esterni producono nel giudizio complessivo in ordine all'attendibilità soggettiva del dichiarante.

Un tale giudizio, infatti, mantiene, nell'ambito dell'unitaria valutazione della chiamata in reità, una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se, ad esempio, il dichiarante ha la propensione a mentire, ciò, lungi dall'impedire il raffronto tra le sue dichiarazioni e gli altri elementi di prova, dovrà imporre piuttosto la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto<sup>20</sup>.

Trattasi di una metodologia di valutazione che questa Corte intende adottare, confortata in tal senso da quel consolidato orientamento giurisprudenziale sedimentatosi in tema di *“valutazione frazionata”*, in forza del quale si ritiene che l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporti, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, atteso che il giudice è tenuto a compiere la verifica e la ricerca di un *“ragionevole equilibrio di coerenza e qualità”* di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, avendo ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato

---

<sup>19</sup> Cass. 16 febbraio 2009, n. 21.599.

<sup>20</sup> In termini consonanti, Cass. 17 maggio 2011, n. 19.759.



e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca<sup>21</sup>.

In definitiva, ritiene questa Corte che laddove, all'esito di attento vaglio critico in ordine alla persona del collaborante e alle sue dichiarazioni, si pervenga a dubitare in ordine al giudizio sull'attendibilità soggettiva e oggettiva intrinseca del medesimo, non per questo dovrà ritenersi preclusa la valutazione dei riscontri esterni, la quale, invece, sarà parametrata in ragione del grado di credibilità raggiunto all'esito di quel preliminare giudizio, nel senso che, tanto minore sarà il grado di credibilità soggettiva e/o oggettiva intrinseca, tanto maggiore dovrà esigersi la consistenza del riscontro e viceversa.

Poste queste premesse, si deve pure precisare che il controllo relativo all'*"attendibilità estrinseca"* concerne l'individuazione e la valutazione dei riscontri esterni, i quali, stando al tenore letterale dell'art. 192, comma 3, c.p.p., non debbono consistere necessariamente in una prova<sup>22</sup>.

Sul tema è intervenuta la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 45276/2003 (meglio conosciuta come *"sentenza Andreotti"*, dal nome del noto uomo politico imputato), precisando che in materia di valutazione probatoria della chiamata in reità di un collaboratore di giustizia i riscontri esterni: *"debbono avere carattere 'individualizzante' per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè"*

---

<sup>21</sup> Cass. 28 aprile 2010, n. 20.514. La Corte regolatrice ha pure evidenziato come la verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni possa portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest'ultimo a rendere quelle singole false provalazioni (Cass. 15 luglio 2008, n. 37.327; Cass. 29 gennaio 2008, n. 12.349). Occorre aggiungere, tuttavia, che la c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamante in correità (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Detta interferenza si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria, ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (Cass. n. 39.241/2010; Cass. n. 24.466/2006; Cass. n. 468/2000).

<sup>22</sup> La giurisprudenza di legittimità intende ormai per *"riscontro esterno"* non quello che abbia lo spessore di una prova autosufficiente, perché in caso contrario la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità (Cass. n. 39.241/2010).

*riferirsi ad ulteriori, specifiche, circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti*<sup>23</sup>.

Tale decisione, tuttavia, non ha assolutamente modificato i principi in precedenza elaborati dalla stessa giurisprudenza di legittimità in merito alla "tipologia" dei suddetti riscontri, sicché essi debbono trovare qui ancora specifica applicazione.

In particolare, deve ribadire come i riscontri individualizzanti possano essere di qualsiasi natura, storica (rappresentativa) o logica<sup>24</sup>. Debbono essere sufficientemente individualizzanti, cioè, benché non sovrapponibili, confluenti su fatti che riguardino direttamente la persona dell'incolpato e le imputazioni a lui attribuite.

Tali elementi debbono possedere maggiore consistenza quando il chiamante abbia appreso il fatto da terzi (*de relato*).

Si deve pure evidenziare come, in caso di chiamata in correità riscontrata da una testimonianza *de relato* che rinvia allo stesso chiamante, la concordanza dei nuclei essenziali sia sufficiente per integrare la prova<sup>25</sup>.

Peraltro, il caso in esame è caratterizzato proprio da due chiamate in correità, o, più esattamente, da dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti. Ciò deve, dunque, indurre il giudicante ad una verifica ancor più rigorosa, laddove s'intenda considerare le dichiarazioni di uno dei due collaboranti quale riscontro di quelle dell'altro.

A questo proposito, la Suprema Corte ha, infatti, precisato che le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri

---

<sup>23</sup> Cass. Sez. Un. 24 novembre 2003, n° 45276, Andreotti.

<sup>24</sup> Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittima la valorizzazione dei "rilevi logici", distinguendoli, tuttavia, da quelli meramente congetturali e osservando che essi debbono ricondurre "in modo coerente e fondato... all'imputato riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua persona" (Cass. 19 marzo 2001, n° 21621, Marra; Ass. Palermo, 27 marzo 2003, Bagarella).

<sup>25</sup> Cass. 8.11.2000, Alfano; Cass. 10.12.2004, Battisti.



elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (in motivazione la Corte ha affermato che l'art. 192, terzo comma, c.p.p. non pone alcuna limitazione per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova)<sup>26</sup>.

### **3. La valutazione unitaria degli indizi da parte della Corte d'Assise d'Appello.**

Alle suesposte premesse metodologiche in ordine alla disamina degli indizi, appare opportuno far qui subito seguire alcune brevi puntualizzazioni in ordine alla loro valutazione unitaria.

Si osserva come una delle principali doglianze che hanno scandito i motivi d'appello dei pubblici ministeri e delle parti civili sia stata quella di rilevare nella motivazione dell'impugnata sentenza uno scrutinio separato di ciascun indizio, laddove tutti gli elementi probatori avrebbero dovuto essere unitariamente considerati.

Ad avviso degli appellanti, i giudici di primo grado, nel procedere sempre ad una valutazione atomistica e frazionata degli indizi, ne avrebbero polverizzato la forza probatoria, finendo così per non cogliere il significato desumibile da un loro apprezzamento globale.

Rinviando al prosieguo la concreta verifica della fondatezza della censura, preme qui immediatamente sottolineare come essa potrà risultare condivisibile se e in quanto si individuerà, nella trama motivazionale della gravata sentenza, una carente

---

<sup>26</sup> Cass. 4. novembre 2004, n. 46.954. Non si dubita, inoltre, che gli elementi di riscontro provenienti da altri chiamanti in correità (dichiarazioni incrociate) debbano essere totalmente autonomi ed avulsi rispetto alla prima chiamata in correità (come ha ricordato Cass. n. 39.241/2010).



valutazione unitaria e armonica degli indizi a fronte di una loro, sia pur incompleta, valenza.

Diversamente, qualora gli indizi, all'esito di una loro frazionata disamina (necessariamente preliminare rispetto a quella unitaria<sup>27</sup>), risultino gravemente contraddittori, ovvero, ad esempio, privi del requisito di certezza, una loro valutazione preferibilmente congiunta, ispirata alla lettura del contesto entro il quale si collocano, rischierebbe di far apparire veritiero un dato finale costituito dalla somma di plurimi dati fallaci.

Invero, la Corte regolatrice, proprio all'esito del processo milanese per la strage di piazza Fontana, per molti versi strutturalmente analogo a quello in esame (vuolsi perché anch'esso promosso nei confronti di Maggi e Zorzi, vuolsi perché gli elementi di prova erano costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni dei "collaboranti" Carlo Digilio e Martino Siciliano), ha tenuto ad avvertire che "*...nei procedimenti in cui, come nel caso di cui qui si tratta, l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziario, il giudice di merito è chiamato ad una duplice operazione, cadenzata secondo una logica e doverosa consecutio: deve, infatti, prima valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza, nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti, e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma (salvo l'ipotesi, del tutto rara, del cosiddetto indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata solo probabilistica; e deve, quindi, passare ad un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità promanante da ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione*

---

<sup>27</sup> Come ha più volte precisato la Suprema Corte, la valutazione della prova dei singoli elementi indiziari eseguita per apprezzarne la certezza e l'intrinseca valenza indicativa, deve necessariamente precedere l'esame globale degli elementi ritenuti certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria e globale, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato (Cass. 9 giugno 2010, n. 30.448; Cass. 12 luglio 2005, n. 33.748).

*unitaria, coerentemente risolversi*<sup>28</sup>.

Si noti come a tale interpretazione la Corte di legittimità sia pervenuta proprio rispondendo alle analoghe censure formulate dai ricorrenti, afferenti la pretesa “*parcellizzazione*” degli indizi da parte dei giudici di merito e la corrispondente atomizzazione delle relative valutazioni, osservando come tali frequenti censure non tenessero conto della “*ineludibile necessità... di operare anzitutto - e, per così dire, ante portas - uno scrutinio di ciascuna acquisizione "indiziante": scremare quelle reputate inconferenti o prive delle accennate caratteristiche denotative; e, solo all'esito, procedere ad un apprezzamento globale delle varie emergenze, per verificarne le relative interazioni, integrazioni o, al contrario, smentite, aporie o contraddizioni sul piano logico-ricostruttivo*”<sup>29</sup>.

#### **4. Il metodo di esposizione delle prove e della loro valutazione adottato dalla Corte d'Assise d'Appello.**

Al fine di verificare la fondatezza delle doglianze formulate dagli appellanti all'impugnata sentenza con riferimento all'assoluzione degli imputati, si ritiene utile scomporre per specifici temi sia la motivazione della sentenza di primo grado, sia i motivi di gravame, onde consentire, innanzitutto, a questa Corte di precisare, su ciascun elemento probatorio, le proprie rispettive conclusioni.

In esito, si procederà, secondo quanto anticipato al § 3. di questo capitolo, alla valutazione unitaria di quegli elementi indiziari dotati di certezza, onde stabilire se l'eventuale ambiguità di alcuni di essi potrà essere superata da una loro globale lettura.

Con riferimento alla posizione di Maggi, Zorzi, Tramonte e Rauti, la disamina, che avrà ad oggetto principalmente le dichiarazioni rese dai due collaboranti, inizierà con le dichiarazioni rese da Carlo Digilio, conformemente alla linea espositiva

---

<sup>28</sup> Cass. 3 maggio 2005, 21.998. A sostegno, il Supremo Collegio ha pure citato i precedenti: Cass., Sez. I, 26 novembre 1998. Buono; Cass. Sez. I, 2 febbraio 1996, Monaro; Cass., Sez. un., 4 febbraio 1992, Musumeci.

<sup>29</sup> Si veda, ancora, Cass. 3 maggio 2005, 21.998.



adottata dai primi giudici, nonché alla stessa impostazione seguita dal pubblico ministero, il quale a seguito della ritrattazione da parte di Maurizio Tramonte, avvenuta nel dibattimento di primo grado, ha ritenuto di invertire l'ordine delle fonti probatorie a sostegno dell'ipotesi accusatoria, fondando quest'ultima sulla chiamata in correità di Digilio e attribuendo valore di riscontro alle dichiarazioni di Tramonte. Le dichiarazioni rese dal Digilio, delle quali vi è un ampio e fedele resoconto nella motivazione dell'impugnata sentenza, possono essere suddivise in due principali blocchi:


- a) quelle afferenti le persone conosciute dal dichiarante, nonché, in generale, fatti ed episodi accaduti prima della strage di Brescia (trattasi di dichiarazioni principalmente utili per vagliare l'attendibilità soggettiva del collaborante);
- b) quelle riguardanti la strage di Brescia, ovvero fatti in qualche modo più direttamente collegabili con essa (trattasi di dichiarazioni che dovranno essere verificate quanto ad attendibilità oggettiva intrinseca, nonché successivamente quanto ad attendibilità oggettiva estrinseca).

Da questo secondo blocco di dichiarazioni possono essere snidati tre fondamentali episodi, particolarmente rilevanti, secondo la pubblica accusa, ai fini della prova della responsabilità di Maggi e Zorzi (nonché dello stesso Digilio) in ordine alla commissione della strage:

- 1) la cena di Rovigo (o nel rovigotto), avvenuta nell'aprile del 1974, ove, alla presenza di estremisti veneti, militari italiani e americani, sarebbe stata assunta la decisione di colpire i "rossi" e Maggi avrebbe scelto, con la procedura del "ballottaggio", gli uomini adatti a eseguire "*un attentato di grosse dimensioni... per riuscire a spaventare la sinistra*"<sup>30</sup>;
- 2) la cena di Colognola ai Colli, avvenuta una settimana o circa dieci giorni prima della strage, alla quale avrebbero partecipato Marcello Soffiati, Bruno Soffiati, Dario Persic, Sergio Minetto, nonché lo stesso Digilio e nella quale Maggi avrebbe

---

<sup>30</sup> Si veda, in particolare, l'interrogatorio del 15.5.1996.



preannunciato “*un attentato di dimensioni tali da poter allarmare le Autorità*”, raccomandando dunque i presenti di far in modo che nelle loro case non fossero state trovate armi e munizioni<sup>31</sup>;

3) il viaggio che Marcello Soffiati, su ordine di Maggi, avrebbe eseguito, pochi giorni prima della strage, sino a Spinea-Mirano per ritirare da Zorzi una valigetta contenente l'esplosivo da consegnare a Milano a un uomo delle *S.A.M.* per l'esecuzione dell'eccidio di piazza della Loggia. Il Soffiati, di ritorno da Spinea-Mirano e prima di recarsi a Milano, sarebbe passato presso la sua abitazione di via Stella a Verona ove avrebbe mostrato l'ordigno a Digilio.

Dal narrato di Tramonte è, invece, possibile enucleare due essenziali episodi riferiti al m.llo Fulvio Felli:

1) la riunione in data 25.5.1974, nella casa di Gian Gastone Romani ad Abano Terme, ove Maggi avrebbe reso noto come fosse in corso la costituzione di una nuova organizzazione - coordinata a livello centrale dai maggiori esponenti del disciolto “*Ordine Nuovo*”, tra i quali gli stessi Maggi e Romani, nonché probabilmente, Rauti - strutturata in due gruppi: uno “*clandestino*”, operante con la denominazione “*Ordine Nero*”, finalizzato all'azione eversiva violenta contro obiettivi volta per volta predeterminati; l'altro “*palese*”, che si sarebbe appoggiato a circoli culturali e che avrebbe avuto il compito di sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati operati dall'altro gruppo;

2) il commento di Maggi dopo la strage: “*quell' attentato non deve rimanere un fatto isolato*”.

La necessità di accorpare l'esposizione di tali fatti in base ad una scansione cronologica, anche al fine di verificarne più agevolmente l'eventuale interferenza probatoria in ragione della loro contiguità temporale, suggerisce, in definitiva, di analizzarli secondo questa successione:

1) cena di Rovigo;

---

<sup>31</sup> Vedasi, in particolare, l'interrogatorio del 17.1.2001.



- 2) cena di Colognola ai Colli;
- 3) riunione di Abano Terme;
- 4) commento di Maggi dopo la strage;
- 5) episodio della valigetta di Soffiati.

E' appena il caso di precisare come con la suddetta impostazione la Corte, lungi dal voler ridurre il *thema decidendum* entro una limitata schematizzazione, intenda semplicemente soddisfare un'esigenza imposta dalla notevole massa di atti, documenti, verbali, relazioni consulenziali e peritali, nonché dichiarazioni dibattimentali.

A tal fine, dunque, si è ritenuto di raccogliere e veicolare tutti gli elementi probatori d'accusa e tutte le doglianze degli appellanti entro un ordine espositivo polarizzato sui principali fatti esaminati nel giudizio di primo grado, riconducendo e collegando ad essi la disamina di tutti gli altri aspetti materiali e valutativi che hanno impegnato le parti nel dibattito processuale.

Analoga precisazione vale per l'analisi degli elementi di prova in merito alla posizione di Delfino Francesco, laddove essi, unitamente agli argomenti svolti dagli appellanti, sono stati ricomposti entro tre fondamentali temi:

- 1) i rapporti di Delfino con i gruppi eversivi di destra;
- 2) i rapporti di Delfino con Giovanni Maifredi;
- 3) i rapporti di Delfino con Ermanno Buzzi.

